



COMUNE DI
TERRANOVA DEI PASSERINI

Provincia di Lodi
Via A. Grandi 2 - 26827 Terranova dei Passerini LO
Tel 0377 833587 - Fax 0377 84213 - pec: protocollo@pec.comune.terranovaldeipasserini.lo.it
p.iva 03541000968 - codice univoco fatturazione UFDVFU

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 52 del 12 LUGLIO 2024

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU BENI IMMOBILI FG. 1 MAPP. 118 - ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO EDILIZIO CON IL PROGETTO DI BONIFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che il Comune di Terranova dei Passerini:

- è abilitato a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante nell'ambito dell'affidamento degli incarichi per la prestazione di servizi, lavori e/o forniture, individuata presso la banca dati nazionale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con l'identificativo AUSA n. 211437;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 01/08/2019 ha approvato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2022 ha approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2022-2024, ai sensi del Decreto Legislativo n 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2022 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Richiamato il Decreto n. 9/2022 e succ. mod. emanato dal Sindaco pro-tempore con il quale il sottoscritto geom. Matteo Uccellini è individuato quale titolare della posizione organizzativa di responsabilità dell'Area Tecnica comunale;

Considerato che:

- in data 16 febbraio 2024 la società Eemax Innovation S.r.l. ha depositato presso il servizio Sportello Unico Attività Produttive, gestito in forma associata ed avente quale Ente capofila il Comune di Casalpusterlengo, una istanza di procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e succ. mod. finalizzata alla nuova costruzione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico a terra) su beni immobili situati in questo Comune ed identificati catastalmente alla Particella n. 118 del Foglio di Mappa n. 1, costituenti porzione del comparto industriale di proprietà di Sasol Italy S.p.A.;
- nell'ambito dell'istruttoria tecnica afferente tale procedimento la Provincia di Lodi, con nota 10185/2024 del 14 marzo 2024, ha evidenziato che l'area dello stabilimento SASOL è interessata da separato procedimento di bonifica ambientale ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. (*vedasi determinazione Area Tecnica n. 105 assunta in data 18 novembre 2010 per l'approvazione del piano di caratterizzazione del sito*), segnalando pertanto la necessità che l'intervento proposto sia oggetto di specifica valutazione di compatibilità a norma dell'art. 242ter del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod.;
- con lettera del 13 giugno 2024 il SUAP ha inoltrato la documentazione integrativa predisposta dalla società proponente nell'ambito del procedimento FERPAS avviato, tra i quali è compresa l'istanza di avvio del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale sopra riassunta;

Visto che:

- con nota prot. n. 3098 del 20 giugno 2024 l'Area Tecnica del Comune di Terranova dei Passerini ha disposto l'avvio del procedimento e contestualmente indetto la conferenza dei servizi istruttoria per la valutazione della richiesta di compatibilità avanzata dalla società Eemax Innovation S.r.l.;
- con nota prot. n. 22755 del 2 luglio 2024 l'Area Tutela Ambientale e Pianificazione Territoriale della Provincia di Lodi ha chiesto il differimento dei termini di riunione della conferenza, manifestando l'impossibilità a presenziare nella data prevista a causa di concomitanti impegni istituzionali;
- con nota prot. n. 3399 del 6 luglio 2024 l'Area Tecnica del Comune di Terranova dei Passerini ha dato riscontro alla lettera di cui al punto precedente, modificando i termini e le modalità di riunione della conferenza dei servizi secondo quanto ammesso dall'art. 14ter della Legge n. 241/1990 e succ. mod., avvalendosi in particolare della riunione in forma semplificata ed in modalità asincrona con termine ultimo per l'espressione dei pareri/valutazioni da parte degli Enti competenti in materia ambientale ed igienico-sanitaria fissato nelle ore 12:00 del giorno 12 luglio 2024;
- è stata data evidenza che il termine sopra dettato è determinato al fine di rispettare le tempistiche massime definite dal SUAP per la definizione del separato procedimento FERPAS e che la mancata ricezione del parere/contributo richiesto conduce alla formulazione del silenzio-assenso, da intendersi quale espressione di valutazione positiva circa la compatibilità dell'intervento in progetto rispetto ai criteri ed obiettivi del procedimento di bonifica ambientale in atto;

Atteso che allo stato attuale è decorso il termine fissato per l'espressione dei pareri in capo agli Enti sovracomunali competenti in materia di tutela ambientale e di tutela della salute pubblica, acquisendo le valutazioni di seguito elencate e che si uniscono al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Provincia di Lodi prot. n. 24043 del 11 luglio 2024;
- Dipartimento di Pavia e Lodi dell'A.R.P.A. della Lombardia prot. n. ARPA_MI.2024.0110664 del 12 luglio 2024;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana prot. n. 131525 del 12 luglio 2024;

Ricordato che con lettera prot. n. 1180 del 10 marzo 2024 l'Area Tecnica del Comune di Terranova dei Passerini ha espresso parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento oggetto della procedura FERPAS n. 328985 promossa dalla società Eemax Innovation S.r.l. con le previsioni stabilite dal vigente P.G.T., ed in particolare con l'art. 52.7 della Normativa Tecnica di Attuazione allegata al Piano delle Regole;

Ritenuto:

- opportuno verificare preliminarmente la compatibilità tra l'intervento edilizio (*vedasi fascicolo FERPAS n. 328985*) e la bonifica in corso d'esecuzione (*vedasi determinazione Area Tecnica n. 105/2010*), allo scopo di escludere ogni esternalità negativa sulla suddetta procedura di bonifica;
- che, con riferimento alle disposizioni della Legge n. 241/1990 e succ. mod., è previsto che l'Ente procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;
- sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, che possa darsi luogo all'attestazione di compatibilità tra l'intervento edilizio e l'Analisi di Rischio sito specifica inerente il comparto produttivo "Sasol" in Via Mattei n. 4;

Dato atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa;

Visti :

- lo Statuto del Comune sulle funzioni dei Responsabili;
- il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificati:

- l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e succ. mod.;
- la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

DETERMINA

- 1) di attestare ai sensi dell'art. 242ter del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. la compatibilità tra:
- il Piano di Caratterizzazione approvato con determinazione Area Tecnica n. 105/2010, nonché la successiva proposta di Analisi di Rischio sito specifica in fase istruttoria parte degli Enti competenti, interessante il comparto produttivo industriale Sasol Italy S.p.A. ubicato in questo Comune in Via Mattei n. 4;
 - l'intervento edilizio di nuova costruzione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico a terra) oggetto della procedura FERPAS n. 328985 avanzato dalla società Eemax Innovation S.r.l.;
- come da documentazione tecnica assunta agli atti del protocollo generale del Comune di Terranova dei Passerini al n. 2907 del 13 giugno 2024, prescrivendo quanto segue:
- a) nella realizzazione delle opere e nella loro successiva gestione deve essere assicurato il mantenimento in essere e la possibilità di accesso ai piezometri identificati con le sigle "PZ18u" e "PZ18d";
 - b) non essendo le aree oggetto dell'intervento edilizio state direttamente interessate dalle pregresse indagini ambientali, devono essere attuate le procedure di caratterizzazione mediante un piano di indagini ambientali preliminari di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. volte ad accertare l'assenza di potenziali contaminazioni e/o superamento delle CSC di riferimento, da concordarsi con l'A.R.P.A. territorialmente competente sia in riferimento alle metodiche di indagine, ai parametri da ricercare ed alla date e tempistiche di esecuzione dei campionamenti, onde consentirne l'esecuzione in contraddittorio. Quale prima ipotesi di sviluppo del Piano di Indagini Ambientali si rimanda ai contenuti proposti nell'allegato parere A.R.P.A., ricordando sin d'ora che il lotto di intervento per l'esecuzione del progetto in esame ricade interamente nel perimetro del comparto produttivo Sasol Italy S.p.A. e, pertanto, nella definizione delle CSC (Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V D.Lgs. n. 152/2006) devono valutarsi i parametri di riferimento per l'ambito industriale;
 - c) nell'eventualità in cui dovesse verificarsi una variazione del modello concettuale del sito, per effetto dell'ampliamento o della migrazione verso ovest delle sorgenti secondarie di contaminazione nelle acque sotterranee, dovrà essere garantito che la presenza dell'impianto fotovoltaico non costituisca impedimento alla realizzazione di indagini ambientali/piezometri o alla messa in atto degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza/operativa o di bonifica che dovessero rendersi necessari (*ad oggi non progettati, né prevedibili, e non aprioristicamente riconducibili solo ad un "impianto di*

trattamento delle acque di falda realizzato in aree prossime al TAF attuale in uso a Sasol''), prevedendo la rimozione, se del caso ed anche solo a carattere temporaneo, di parte degli elementi installati;

- d) qualora durante le indagini e/o nel corso dei lavori si riscontrassero riporti con materiali di origine antropica, dovranno essere previsti anche campioni per verificarne la conformità anche del test di cessione secondo le metodiche e i limiti del D.M. 5 febbraio 1998;
- e) qualora conseguito il titolo abilitativo richiesto per l'esecuzione dell'intervento in progetto, il titolare del provvedimento è tenuto ad attuare, sia in fase di esecuzione lavori e nella successiva fase di gestione dell'impianto, ogni azione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. in merito alla gestione dei rischi per i lavoratori, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisponendo specifica relazione di valutazione del rischio e procedendo con le correlate attività di formazione ed informazione degli addetti e del personale impiegato in sito;

2) di dare atto che:

- costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente documento il parere prot. n. 24043/2024 espresso dalla Provincia di Lodi, il parere prot. n. ARPA_MI.2024.0110664 del 12 luglio 2024 espresso dal Dipartimento di Pavia e Lodi dell'A.R.P.A. della Lombardia ed il parere prot. n. 131525 del 12 luglio 2024 espresso dall'A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica del Comune di Terranova dei Passerini, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico della finanza pubblica, nello specifico del Comune di Terranova dei Passerini;

3) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nell'ambito del procedimento amministrativo ed istruttorio condotto, oltre che ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

4) di esplicitare che il presente provvedimento può essere oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR) entro 60 giorni, oppure di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento.

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente – Opere Pubbliche del sito internet istituzionale.

Terranova dei Passerini, 12 luglio 2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

geom. Matteo Uccellini

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod.*